

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 4 aprile 2017, n. 68
Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta. Verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004, D.G.R. n. 2037/2013, R.R. n. 14/2014 e D.G.R. n. 2689/2014, per n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014, sita in Carovigno alla via San Michele Salentino, n. 97. Parere favorevole.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private";
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017 avente ad oggetto: "Attuazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione". Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi" di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il "Progetto Obiettivo Materno-Infantile" relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", con il quale, tra l'altro, si è riconosciuta, nell'azione generale di tutela della salute della popolazione, una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie

neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione regionale l'individuazione dei modelli organizzativi per l'assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche e psichiatriche che assicurino l'integrazione degli interventi ed il collegamento funzionale tra tutte le U.O. coinvolte nella continuità terapeutica nelle fasi di passaggio all'età adulta.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, la Regione ha approvato i *“Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”*.

Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: *“(...) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti; in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell'ambito della programmazione regionale solo ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte allocative della stessa programmazione regionale sanitaria”*.

Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: *“Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:*

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;*
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;*
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.*

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

- 6) *in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)"*.

Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto: *"Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno."*, con il quale, in particolare:

- a) ha disciplinato le caratteristiche e requisiti relative alla *"Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza"* (art. 1) e alla *"Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza"* (art. 2) in gran parte coincidenti con quelli previsti nel precedente R.R. n. 9/2010;
- b) ne ha rideterminato il fabbisogno (art. 3).

Con il successivo R.R. n. 14/2014 dell'08/07/2014, sostanzialmente invariati gli altri articoli, all'articolo 3, è stato ridefinito dal punto di vista allocativo il fabbisogno regionale delle strutture in parola nel seguente modo:

"ASL Bari

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud*
- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una a nord, una al centro, una nell'area ovest, una nell'area sud*

ASL BT

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL*
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed una sulla litoranea*

ASL Brindisi

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL*
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell'area nord ed una nell'area sud*

ASL Foggia

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud*
- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud*

ASL Lecce

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio della ASL, una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica*

- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica*

ASL Taranto

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL*
- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l'altra nell'area ovest della ASL".*

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti *"i criteri per l'indivi-*

duazione delle aree di fabbisogno indicate dall'art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14". Con la specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal succitato articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:

“ASL FG

Area Nord:

DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano

Area Centro:

DSS Foggia1; Foggia 2

Area Sud:

DSS Troia – Accadia; Cerignola

Area Ovest DSS Lucera

ASL BT

Area Centro DSS Andria

Zona Litoranea DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani

Zona Interna DSS Canosa di Puglia

ASL BA

Area Nord DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto

Area Centro DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno; Grumo Appula; Mola di Bari

Area Sud DSS Putignano; Gioia del Colle, Conversano

Area Ovest DSS Altamura

ASL BR

Area Nord DSS Fasano

Area Centro DSS Brindisi; Francavilla Fontana

Area Sud DSS Mesagne.

ASL TA

Area Centro DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie

Area Ovest DSS Ginosa

ASL LE

Area Centro DSS Lecce; Martano; Galatina; Maglie

Area Sud DSS Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo

Area Nord Jonica DSS Nardò”

Con note prot. 66711 e 66716 del 03/09/2015, il comune di Brindisi ha richiesto la verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 7, L.R. n. 8/2004 per n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 1, R.R. n. 14/2014 e per n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex art. 2, R.R. n. 14/2014, site in Brindisi alla via Lanzellotti n. 3, su relative istanze di autorizzazione alla realizzazione presentate dal Consorzio Metropolis con sede in Molfetta, prima con note prot. 560 e 561/2015 del 23/03/2015, poi con successive note (di modifica della sede eletta delle strutture in parola) prot. 1345 e 1347/2015 del 27/07/2015.

Con nota AOO_151/3645 del 22/04/2016, indirizzata al Comune ed al Consorzio sopra citati, questa Sezione:

- ha comunicato il proprio parere negativo relativamente alla struttura semiresidenziale, in quanto il fabbisogno regionale stabilito all'art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 non prevede la presenza di strutture di tipo semiresidenziale nell'“Area Centro”;
- ha conseguentemente richiesto una rielaborazione del progetto e della relazione tecnica che prevedesse unicamente la struttura residenziale in tutte le sue componenti strutturali ed organizzative conformemente ai requisiti di cui al citato R.R. n. 14/2014 e non anche la struttura semiresidenziale fisicamente e funzionalmente integrata alla prima.

Con nota prot. 5958 dell'01/03/2017, il comune di Carovigno ha trasmesso istanza prot. 344.2017 del 16/02/2017 del Consorzio Metropolis avente ad oggetto *“Integrazione e rettifica richiesta rilascio della verifica di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura residenziale terapeutica dedicata al trattamento extra-ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza (art. 1 ai sensi del R.R. n. 14 del 08/07/2014), sita in Carovigno (BR) via San Michele Salentino”* con documentazione allegata comprensiva di elaborati progettuali e relazione tecnica.

Con quest'ultima nota, in riscontro alla nota AOO_151/3645 del 22/04/2016, il Consorzio ha evidenziato che: *“alla luce del parere negativo di compatibilità per la struttura semiresidenziale, abbiamo richiesto ai proprietari di confermare l'impegno di una parte dell'immobile sito in via Lanzellotti, da destinare alla struttura residenziale. Essi tuttavia hanno rifiutato di locare una sola parte dell'immobile venendo meno agli accordi presi; non è quindi possibile rimodulare gli spazi e gli ambienti per la medesima struttura residenziale. Pertanto il Consorzio si è adoperato per la ricerca lunga e difficile di un nuovo sito che potesse rispondere agli standard strutturali richiesti dall'art. 1 del Reg 14/2014 nell'intera area centro della provincia di Brindisi. Abbiamo individuato un sito in Carovigno che oltre a garantire gli standard strutturali previsto dallo stesso regolamento, permetterà di acquisire parametri migliorativi in termini di sicurezza e disponibilità di aree esterne adibite a verde come evidenziato dagli elaborati grafico planimetrici”*.

Ritenuto di procedere alla verifica di compatibilità in ordine alla surriferita richiesta comunale avente ad oggetto n. 1 struttura residenziale per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014 relativa al territorio della **ASL BR – Area Centro**, secondo le regole previste dalla sopracitata D.G.R. n. 2037/2013 ed in osservanza del nuovo R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno regionale ivi stabilito all'art. 3 e specificato attraverso i distretti socio sanitari (DSS).

Tenuto conto *“dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata”*, che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all'articolo 2, punti 5), 6) e 7) del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all'art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014.

Considerata l'Area Centro quale area geograficamente comprendente i distretti socio-sanitari di Brindisi e di Francavilla Fontana, in quest'ultimo compreso il comune di Carovigno.

Visto, altresì, il fabbisogno regionale previsto dall'art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo residenziale, ossia *“- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL ”*.

Preso atto delle ragioni prospettate dal Consorzio ai fini del cambio di sede della struttura in oggetto del presente provvedimento, nonché delle caratteristiche strutturali ed allocative in senso migliorativo rispetto a quelle relative alla sede precedente.

Considerato che anteriormente al bimestre di riferimento (07/07/2015 – 06/09/2015) e nel corso dello stesso, per l'Area Centro ASL BR, non sono state presentate richieste di verifica di compatibilità per strutture del tipo in oggetto, se non la sola richiesta del Comune di Brindisi sempre su istanza del Consorzio di cooperative sociali a r.l. *“Metropolis”* di Molfetta.

Considerato, altresì, che anche anteriormente al bimestre in cui è stata trasmessa richiesta di verifica di compatibilità da parte del comune di Carovigno (07/01/2017 – 06/03/2017) e nel corso dello stesso per la medesima area non sono state presentate altre richieste di verifica di compatibilità per strutture del tipo in oggetto.

Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto le strutture in oggetto sono presidi di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicate all'assistenza di soggetti in età evolutiva e/o adolescenziale, che non trovano nel territorio interessato altre strutture preesistenti della stessa tipologia, a cui rapportarle al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie, è già circoscritto ad aree del territorio aziendale (area centro e area ovest).

Vista la relazione tecnica e gli elaborati grafici relativi all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presso il nuovo sito in Carovigno.

Ritenuta, per l'Area Centro, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione, proposta del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno (BR) alla via San Michele Salentino n. 97, conforme al fabbisogno allocativo e conforme ai requisiti di cui all'articolo 2, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, relativi all'ubicazione ed alla conformazione strutturale.

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 8/2004 e s.m.i, della D.G.R. n. 2037/2013, dell'articolo 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:

- 1) di esprimere, per l'Area Centro del territorio dell'ASL BR, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno (BR) alla via San Michele Salentino n. 97;
- 2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivadersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

DETERMINA

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 8/2004 e s.m.i, della D.G.R. n. 2037/2013, dell'articolo 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014,

- di esprimere, per l'Area Centro del territorio dell'ASL BR, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 1 del R.R. n. 14/2014, con sede in Carovigno (BR) alla via San Michele Salentino n. 97;
- di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.
- notificare il presente provvedimento:
 - Al Sindaco del comune di Carovigno
 - Al legale rappresentante presso la sede legale del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis", Viale Pio XI nn. 48/41-42;
 - Al Direttore Generale della ASL BR.

Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio SGO (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Governo dell'Assistenza delle Persone in condizioni di Fragilità;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
Giovanni Campobasso